

Pubblicato il 31/08/2026

N. 05054/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02483/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2483 del 2024, proposto da Infratech Consorzio Stabile s.c. a r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Arturo Cancrini e Francesco Vagnucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Procida, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Ausiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'accertamento:

del diritto del ricorrente a ottenere l'integrale risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa della illegittima azione dell'Amministrazione intimata, alla stregua di quanto accertato nella sentenza n. 2390/2023 del 19.4.2023 di questo TAR, confermata con sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, 22.12.2023, n. 11106, e pertanto passata in giudicato

e per la conseguente condanna:

del Comune di Procida al pagamento, in favore della ricorrente, degli importi che saranno appresso quantificati, o che risulteranno comunque dovuti anche in base ad una valutazione in via equitativa ovvero sulla base dei criteri da individuare *ex art. 34, co. 4 c.p.a.*.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Procida;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 luglio 2026 il dott. Fabio Di Lorenzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato il Consorzio Stabile Infratech s.c.a r.l. ha chiesto la condanna del Comune di Procida al risarcimento dei danni da esso patiti per la propria illegittima esclusione, e la conseguente mancata aggiudicazione, della gara indetta dalla CUC fra il Comune di Bacoli ed il Comune di Procida per *“l'affidamento dell'appalto dei lavori consolidamento in Procida località Pizzaco Chiaia tratto discesa Graziella ex Eldorado 1° Lotto”*.

In particolare, il ricorrente, premesso di aver preso parte alla gara appena detta, ha dedotto che:

- il Disciplinare della procedura prevedeva che i concorrenti dovessero essere in possesso della categoria OS12-B con classifica III-*bis*;
- il Consorzio Infratech, in possesso della IV classifica nella categoria OS12-B, partecipava alla gara indicando quale impresa esecutrice la propria consorziata Eurosaf s.r.l., non in possesso della categoria OS12-B, e qualificandosi in forza del principio del c.d. cumulo alla rinfusa;
- all'esito delle operazioni di gara, il Consorzio Infratech si classificava primo

in graduatoria;

- in data 16.9.2022, la società S.A.Co.S.E.M. s.r.l., seconda in classifica, trasmetteva all'Amministrazione un'istanza di autotutela con la quale chiedeva l'esclusione del Consorzio Infratech dalla gara per l'assenza del requisito di qualificazione (OS12-B cl. III-*bis*) in capo alla consorziata esecutrice Eurosaf s.r.l. indicata dal Consorzio;
- a seguito della suddetta istanza, il Comune di Procida in data 10.10.2022 disponeva l'esclusione del Consorzio dalla gara;
- con ricorso proposto innanzi a questo TAR n. 4901/2022 R.G. il Consorzio Infratech impugnava allora il predetto provvedimento di esclusione, domandandone l'annullamento;
- con ordinanza cautelare n. 1982/2022, successivamente corretta con la n. 7267/2022, questo Tribunale accoglieva la domanda cautelare proposta dal Consorzio, sospendendo la sua esclusione;
- la controinteressata S.A.Co.S.E.M. s.r.l. proponeva appello avverso la citata ordinanza cautelare, accolto dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 5871 del 16.12.2022 all'espresso scopo di *“pervenire re adhuc integra alla fase della decisione di merito dinanzi al giudice di primo grado”*;
- tuttavia, nonostante quanto previsto dalla richiamata ordinanza cautelare del Consiglio di Stato, il Comune di Procida l'11.1.2023 disponeva l'aggiudicazione della gara controversa in favore della S.A.Co.S.E.M. s.r.l., prima classificata a seguito dell'esclusione dell'odierno ricorrente, procedendo poi alla consegna dei lavori sotto riserva di legge in data 20.1.2023;
- con motivi aggiunti al ricorso di I grado, il Consorzio Infratech impugnava indi il suddetto provvedimento di aggiudicazione, chiedendone l'annullamento per illegittimità derivata dal provvedimento di esclusione, nonché per violazione ed elusione del giudicato cautelare di cui alla citata ordinanza n.

5871/2022 del Consiglio di Stato, allegando che il Comune intimato non avrebbe potuto disporre l'aggiudicazione dell'appalto nelle more della decisione di merito del ricorso, proprio "*al fine di pervenire re adhuc integra alla fase della decisione di merito dinanzi al giudice di primo grado*" (cfr. la richiamata ordinanza del Consiglio di Stato n. 5871 del 2022);

- questo TAR con sentenza n. 2390/2023 del 19.4.2023 accoglieva poi il ricorso e i motivi aggiunti del Consorzio, annullando il provvedimento di esclusione del ricorrente e quello di aggiudicazione alla seconda graduata S.A.Co.S.E.M. s.r.l.;

- con appello iscritto al n. di R.G. 3786/2023 la controinteressata S.A.Co.S.E.M. s.r.l. impugnava la menzionata sentenza n. 2390/2023 di primo grado, che però veniva confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 11106 del 22.12.2023;

- tuttavia, poiché i lavori oggetto dell'appalto si erano nelle more già da tempo conclusi, per il Consorzio Infratech non era più possibile ottenere il risarcimento del danno in forma specifica, ossia mediante subentro nel contratto stipulato dal Comune con l'illegittima aggiudicataria, potendo il Consorzio illegittimamente escluso dalla gara pretendere soltanto il risarcimento per equivalente monetario.

Tutto ciò premesso, il Consorzio, con il ricorso introduttivo del presente giudizio, ha chiesto la condanna del Comune di Procida al risarcimento dei danni per equivalente a seguito dell'accertata illegittimità della mancata aggiudicazione in proprio favore dei lavori *de quibus*,

Si è costituito il Comune di Procida, per resistere al ricorso.

Dopo lo scambio di memorie tra le parti, all'udienza pubblica del giorno 8 luglio 2026 il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.

2. È fondata, nei termini che si illustreranno, la domanda del ricorrente della

condanna del Comune di Procida al risarcimento per i danni ingiusti conseguiti alla illegittima mancata aggiudicazione allo stesso Consorzio dei richiamati lavori per *“l’affidamento dell’appalto dei lavori consolidamento in Procida località Pizzaco Chiaia tratto discesa Graziella ex Eldorado 1° Lotto”*.

Sussistono, infatti, tutti gli elementi costitutivi della responsabilità dell’Amministrazione.

3. È provato, in primo luogo, l’elemento costitutivo del danno ingiusto. E’ stata difatti già definitivamente accertata l’illegittimità dei provvedimenti che hanno cagionato la lesione della sfera giuridica del Consorzio ricorrente, primo graduato, e cioè la sua esclusione dalla gara, e la successiva aggiudicazione della medesima all’operatore secondo graduato.

Segnatamente, l’Amministrazione ha disposto a suo tempo l’esclusione del Consorzio Stabile Infratech dalla gara per assenza del requisito di qualificazione (OS12-B cl. III-*bis*) in capo alla consorziata esecutrice Eurosaf s.r.l. indicata dal Consorzio stesso in sede di gara, sebbene il Consorzio stesso avesse affermato di avvalersi del cd. cumulo alla rinfusa.

Con la sentenza n. 2390/2023 del 19.4.2023 questo TAR ha però accolto sia il ricorso introduttivo del Consorzio Infratech avverso tale provvedimento di esclusione, sia i motivi aggiunti contro la successiva aggiudicazione accordata alla S.A.Co.S.E.M. s.r.l..

In particolare, il TAR con la richiamata sentenza ha evidenziato quanto segue:

“a) i requisiti speciali di qualificazione SOA devono essere posseduti e dimostrati unicamente dal consorzio stabile, mediante la sola qualificazione e l’attestato SOA del consorzio medesimo (in ciò sostanziandosi la ratio e la finalità di tale figura soggettiva); b) detti consorzi partecipano alla procedura di gara utilizzando requisiti di qualificazione “loro propri”, ossia la propria attestazione SOA; c) alle consorziate designate per l’esecuzione dell’appalto spetta unicamente dimostrare il possesso dei requisiti di ordine

generale, ciò al fine di impedire che possano giovare della copertura dell'ente collettivo, eludendo i controlli demandati alle stazioni appaltanti (Cons. St., A.P., 4 maggio 2012, n. 8; sez. V, 17 maggio 2012, n. 2582; sez. VI, 13 ottobre 2015, n. 4703; Tar Lazio 30 aprile 2018, n. 16 4723), fatte salve ovviamente le eccezioni di cui all'art. 48, commi 7-bis, 17, 18, 19, 19-bis e 19-ter (così Consiglio di Stato, Sez. V, 14 aprile 2020, n. 2387) [...] Ne consegue che, nel caso di specie, non sussiste alcun difetto di qualificazione del Consorzio ricorrente, in possesso di tutte le iscrizioni SOA necessarie alla esecuzione dell'appalto. Il provvedimento di esclusione è, pertanto, illegittimo e va annullato; conseguentemente va annullato per illegittimità derivata anche il provvedimento di aggiudicazione”.

E l'appello proposto dalla S.A.Co.S.E.M. s.r.l. avverso tale sentenza è stato respinto dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 11106/2023, che ha confermato quella di primo grado.

Quindi l'illegittimità dell'esclusione della ricorrente e della aggiudicazione alla S.A.Co.S.E.M. s.r.l. è stata definitivamente accertata. Risulta di conseguenza provata l'ingiustizia del danno, di privazione della commessa, scaturito da tali illegittimi provvedimenti.

4. Sussiste anche l'ulteriore elemento costitutivo della responsabilità *ex art. 2043 c.c.* rappresentato dal nesso di causalità tra l'illegittima aggiudicazione al terzo e il danno patrimoniale lamentato dal Consorzio. Tale nesso eziologico nella fattispecie concreta è individuabile sia in ragione della violazione delle regole di validità degli atti, sia sulla base della violazione delle regole di comportamento da parte dell'Amministrazione: e ciascuno di tali due profili, anche singolarmente considerato, sarebbe sufficiente a dimostrare il nesso causale.

In primo luogo, sotto il profilo della violazione delle regole di validità degli atti, il pregiudizio economico lamentato dal ricorrente costituisce, infatti, la

conseguenza diretta e immediata dell'illegittimità provvedimentoale descritta: se l'Amministrazione avesse provveduto *secundum legem*, senza incorrere nelle illegittimità censurate da questo TAR con la citata sentenza di annullamento poi confermata dal Consiglio di Stato, il Consorzio primo graduato avrebbe conseguito l'aggiudicazione e avrebbe potuto eseguire il contratto, il quale invece, proprio in ragione della illegittima esclusione del ricorrente e della illegittima aggiudicazione alla S.A.Co.S.E.M. s.r.l., è stato integralmente eseguito da quest'ultima.

In secondo luogo, sotto il distinto profilo della violazione delle regole di comportamento da parte dell'Amministrazione, la condotta del Comune di Procida è stata oggettivamente contraria alle regole di correttezza e buona fede, al punto di precludere al Consorzio la possibilità di ottenere il risarcimento del danno in forma specifica mediante il subentro nel rapporto contrattuale. Più in dettaglio, come sopra illustrato, al cospetto della richiamata ordinanza n. 5871 del 16 dicembre 2022 con cui il Consiglio di Stato ha deciso sull'impugnazione avverso la già citata ordinanza cautelare di questo TAR richiamando comunque l'importanza "*di pervenire re adhuc integra alla fase della decisione di merito dinanzi al giudice di primo grado*", l'Amministrazione, dopo appena qualche giorno, ha dapprima nondimeno disposto l'aggiudicazione, con determinazione dell'11 gennaio 2023, in favore della S.A.Co.S.E.M. s.r.l., e poi in favore di questa ha soprattutto proceduto il 20 gennaio 2023 alla consegna dei lavori in via d'urgenza, consentendone perciò l'immediata esecuzione.

Sicché al momento in cui l'accertamento giudiziale della illegittimità provvedimentoale è divenuto definitivo i lavori risultavano ormai integralmente ultimati, con la conseguente preclusione, per il Consorzio, della possibilità di ottenere la tutela in forma specifica.

Insomma, il danno subito dal ricorrente è conseguenza immediata e diretta tanto dell'illegittima mancata aggiudicazione dell'appalto al Consorzio ricorrente (e della illegittima aggiudicazione alla S.A.Co.S.E.M.), quanto del comportamento scorretto tenuto dall'Amministrazione.

5. Il Comune di Procida ha sostenuto che il danno prospettato dal ricorrente non gli sarebbe soggettivamente imputabile, difettando la propria colpa in ragione di un asserito errore scusabile.

Come si è già illustrato, l'esclusione del ricorrente è stata annullata in quanto esso erroneamente è stato ritenuto dall'Amministrazione privo di qualificazione, giacché il Consorzio si sarebbe potuto ben giovare del cd. cumulo alla rinfusa dei requisiti (nella specie, di qualificazione). Tuttavia, secondo l'Amministrazione, sotto il vigore del d.lgs. n. 50 del 2016, *ratione temporis* applicabile alla gara in esame, i limiti applicativi del cumulo alla rinfusa erano molto dibattuti e incerti, specie nell'ipotesi in cui, come nella fattispecie in esame, fosse qualificata una consorziata non esecutrice, e non quella esecutrice. Proprio in ragione del carattere controverso dell'istituto del cumulo alla rinfusa (desumibile anche dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 7360/2022, alle cui indicazioni il Comune si era allineato nel disporre l'esclusione), la colpa dell'Amministrazione non sussisterebbe.

Il Collegio rileva che la ricostruzione dell'Amministrazione incontra però il decisivo ostacolo che nella materia della responsabilità risarcitoria nel settore dei **contratti pubblici** la responsabilità dell'Amministrazione danneggiante è strettamente oggettiva, onde il danneggiante non potrebbe nemmeno essere ammesso a fornire la prova contraria dell'assenza di una propria colpa.

In ordine al requisito della colpevolezza, va difatti richiamato l'indirizzo della giurisprudenza secondo cui “*Ai fini del riconoscimento del risarcimento del danno nell'ambito di una procedura di appalto, non sussiste per la parte danneggiata l'obbligo di*

provare la colpa o il dolo della Amministrazione, in quanto la relativa imputazione opera in termini obiettivi, atteso che la responsabilità assume, nella materia de qua, una coloritura funzionale compensativo-surrogatoria a fronte della impossibilità di conseguire l'aggiudicazione del contratto.

Come è noto gli elementi costitutivi della responsabilità civile della pubblica amministrazione, sono quelli di cui all'art. 2043 cod. civ.; sotto il profilo oggettivo, il fatto illecito, il nesso di causalità materiale e il danno ingiusto, inteso come lesione alla posizione di interesse legittimo, e, sotto il profilo soggettivo, il dolo o la colpa. Sul piano delle conseguenze, il fatto lesivo deve essere collegato, con un nesso di causalità giuridica o funzionale, con i pregiudizi patrimoniali o, eventualmente, non patrimoniali lamentati.

Devono dunque ricorrere, in via generale, sia i presupposti di carattere oggettivo (ingiustizia del danno, nesso causale, prova del pregiudizio subito), e successivamente quelli di carattere soggettivo (dolo o colpa della p.a.).

Nel caso di specie, trattandosi di risarcimento del danno nell'ambito di una procedura di appalto, in base alla giurisprudenza eurounitaria non sussiste per la parte danneggiata l'obbligo di provare la colpa o il dolo della P.A., in quanto la relativa imputazione opera in termini obiettivi, atteso che la responsabilità assume, nella materia de qua, una coloritura funzionale compensativo-surrogatoria a fronte della impossibilità di conseguire l'aggiudicazione del contratto (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 15 aprile 2019, n. 2429; Id., sez. V, 19 luglio 2018, n. 4381)” (Cons. Stato, sez. III, 4/03/2024, n. 2142; Id., 6/12/2021, n. 8148; Id. 1/02/2021, n. 912; Id., 30 novembre 2020, n. 7577; Id., 15/04/2019, n. 2429).

Per quanto precede, la responsabilità per i danni derivanti dall'illegittima aggiudicazione di appalti **pubblici** non esige alcuna prova dell'elemento soggettivo della colpa, dovendosi considerare che in tale settore la responsabilità civile è improntata ad un «*modello di tipo oggettivo, disancorato dall'elemento soggettivo*» (Cons. Stato, sez. V, 6/12/2021, n. 8148). Trattandosi,

quindi, di responsabilità oggettiva, nel settore degli appalti **pubblici** la colpa non è elemento costitutivo della relativa responsabilità civile, con la conseguenza che, da un lato, essa non deve essere dimostrata dal danneggiato, e, dall'altro lato, l'Amministrazione danneggiante non potrebbe essere ammessa a dimostrare la propria assenza di colpa.

6. Occorre ora accertare l'ultimo elemento costitutivo della responsabilità aquiliana dell'Amministrazione, cioè l'*an* del danno-conseguenza, e affrontare dunque il tema del *quantum* risarcibile.

Parte ricorrente, nel declinare la propria domanda risarcitoria, ha allegato varie voci di danno, che è opportuno esaminare partitamente.

6.1. Il Consorzio Infratech ha richiamato in primo luogo il danno curriculare, senza però specificarne il fondamento e i presupposti, essendosi esso limitato a quantificare l'asserito pregiudizio nella percentuale astratta del 2% del valore dell'appalto, e quindi nella somma di € 39.229,35.

Sotto questo profilo la domanda risarcitoria è infondata, difettando ogni allegazione e prova del relativo danno.

Sul punto la giurisprudenza ha affermato, invero, che *«per il c.d. danno curriculare il creditore deve offrire una prova puntuale del nocumento che asserisce di aver subito (il mancato arricchimento del proprio curriculum professionale), quantificandolo in una misura percentuale specifica applicata sulla somma liquidata a titolo di lucro cessante...In generale, il danno curriculare, ancorato alla perdita della specifica possibilità concreta di incrementare il proprio avviamento per la parte relativa al curriculum professionale, da intendersi anche come immagine e prestigio professionale, al di là dell'incremento degli specifici requisiti di qualificazione e di partecipazione alle singole gare, deve essere oggetto di puntuale dimostrazione, ancorata alla perdita di un livello di qualificazione già posseduta ovvero alla mancata acquisizione di un livello superiore, quale conseguenze immediate e dirette della mancata aggiudicazione; alla mancata acquisizione di un elemento costitutivo della specifica*

idoneità tecnica richiesta dal bando oltre la qualificazione S. (cfr. ad es. Cons. Stato, sez. III, 15 aprile 2019, n. 2435; Id., sez. IV, 7 novembre 2014, n. 5497), sicché solo all'esito di tale dimostrazione, relativamente all'an, è possibile procedere alla relativa liquidazione nel quantum (anche a mezzo di forfettizzazione percentuale applicata sulla somma riconosciuta a titolo di lucro cessante: cfr. ad es. Cons. Stato, Sez. V, 23 agosto 2019, n. 5803)» (Cons. Stato, sez. VI, 14 novembre 2023, n. 9755).

Orbene, il ricorrente non ha affatto indicato le ragioni giustificative e i presupposti di tale asserita voce di danno, per cui sul punto la domanda risarcitoria risulta senz'altro infondata.

6.2. Il ricorrente ha chiesto il risarcimento, altresì, per il danno emergente, correlandolo alle spese di partecipazione alla gara per la predisposizione della documentazione amministrativa, tecnica ed economica, che il Consorzio ha quantificato nella complessiva somma di € 10.000,00.

Il Collegio ritiene che anche su questo punto la domanda sia infondata.

Il danno emergente, in termini di spesa sostenuta per la partecipazione alla gara, è risarcibile esclusivamente qualora il concorrente deduca una responsabilità precontrattuale dell'Amministrazione, e tipicamente nel caso in cui il concorrente dimostri che l'Amministrazione abbia revocato o annullato il bando o l'aggiudicazione in violazione delle regole di correttezza e buona fede, cagionandogli un pregiudizio patrimoniale: il danno emergente, quindi, in tali ipotesi è risarcibile in quanto sussiste un pregiudizio derivante dalla inutile partecipazione alla gara cagionato dalla scorrettezza dell'azione amministrativa.

Per contro, in ipotesi come quella in esame, in cui il concorrente abbia regolarmente partecipato alla gara e abbia ottenuto l'annullamento dell'aggiudicazione disposta in favore di altro operatore, il danno emergente in esame non è risarcibile, in quanto non si individua un pregiudizio derivante da

una inutile partecipazione alla gara. Piuttosto, nella ipotesi in esame, determinerebbe un ingiustificato arricchimento per parte ricorrente il riconoscimento congiunto del rimborso delle spese di partecipazione, da un lato, e, dall'altro, del risarcimento per il lucro cessante costituito dall'utile che sarebbe derivato dall'esecuzione dell'appalto in caso di aggiudicazione (cfr. Cons. Stato, sent. n. 8609 del 5 novembre 2025; cfr anche C.d.S., Sez. V, 23 agosto 2019, n. 5803): se l'operatore, infatti, non avesse sostenuto i costi di partecipazione alla gara, non avrebbe potuto prendere parte alla gara stessa, e quindi non avrebbe avuto titolo per chiedere il risarcimento per il lucro cessante.

6.3. Infine, il ricorrente ha chiesto il risarcimento del lucro cessante, corrispondente all'utile che avrebbe potuto ritrarre da una propria esecuzione dell'appalto.

Il ricorrente afferma che l'utile d'impresa che avrebbe conseguito con l'esecuzione dell'appalto corrisponde alla differenza tra i relativi ricavi e costi.

Il Collegio ritiene che tale criterio sia corretto.

Si tratta allora di addivenire alla quantificazione dei ricavi attesi, e a quella degli inerenti costi.

6.3.1. In ordine ai ricavi il Collegio ritiene plausibile la quantificazione prospettata dal ricorrente, il quale ha evidenziato che:

- il Consorzio Infratech ha presentato un'offerta economica pari ad € 1.835.207,89, importo immediatamente ricavabile applicando il ribasso offerto dal Consorzio, pari al 6,437%, sull'importo a base di gara (€ 2.008.558,90), esclusi gli oneri della sicurezza pari a € 47.091,34 (€ 2.008.558,90 - € 47.091,34 = € 1.961.467,56);
- infatti, applicando tale ribasso percentuale del 6,437% sull'importo di € 1.961.467,56 si ottiene un ribasso effettivo di € 126.259,67;

- di conseguenza, l'importo offerto è pari a € 1.835.207,89 (€ 1.961.467,56 - € 126.259,67);

- dal che deriva, appunto, che i ricavi attesi dalla ricorrente dall'esecuzione del contratto ammontano ad € 1.835.207,89.

6.3.2. Più sfuggente è invece, per sua natura, il tema dei costi che sarebbero stati sostenuti per l'esecuzione dei lavori.

Il ricorrente ha prospettato in proposito la seguente quantificazione:

- € 575.000,00 per costi della manodopera;
- € 669.074,03 per materiali, attrezzature ed oneri;
- € 174.983,03 per spese generali.

I costi totali, secondo il ricorrente, ammonterebbero ad € 1.419.057,06.

Al fine di accreditare tale ammontare dei costi, il ricorrente ha anche prodotto un "*prospetto riepilogativo dell'offerta*" (cfr. doc. 11 di parte ricorrente), in cui figurano elencati i costi e il loro importo.

Ora, il Collegio ritiene indubbio che il ricorrente per l'esecuzione del contratto avrebbe dovuto sostenere dei costi per manodopera, materiali, attrezzature e spese generali.

In ordine alla quantificazione di tali costi, il Collegio ritiene tuttavia che il richiamato "*prospetto riepilogativo dell'offerta*" non integri una chiara e sufficiente base documentale per dimostrare le circostanze affermate, trattandosi di un documento di formazione strettamente unilaterale del ricorrente, e contenente una mera elencazione di costi previsti, senza il supporto di alcun documento giustificativo quali **contratti** o fatture di acquisto dei materiali.

6.3.3. Insomma, mentre potrebbero darsi per dimostrati l'*an* e il *quantum* dei ricavi, nonché l'*an* dei costi, non vi è prova sufficiente del *quantum* dei costi; ne discende, come logico corollario, che, non essendovi alcuna certezza circa l'ammontare dei costi, non risulta definibile il *quantum* del danno.

6.3.4. Il Collegio ritiene pertanto opportuno fissare, allo scopo e agli effetti di cui all'art. 34, comma 4, c.p.a., il termine di giorni 90 (novanta) a decorrere dalla comunicazione e/o notificazione della presente sentenza affinché il Comune di Procida, valutato in contraddittorio con il ricorrente il danno da lucro cessante da questo patito, attraverso un vaglio critico e puntuale delle allegazioni e dei documenti del ricorrente, e di ogni altra seria fonte documentale utile alla bisogna, proponga allo stesso la somma a lui riconoscibile a titolo di risarcimento del danno.

All'uopo il Collegio indica i seguenti criteri:

- il danno per lucro cessante corrisponde alla differenza tra i ricavi attesi, esattamente quantificati dal ricorrente in € 1.835.207,89, e le già indicate tipologie di costi per manodopera, attrezzature, materiali, oneri e spese generali, per la cui quantificazione l'Amministrazione dovrà articolare al ricorrente una seria ed equilibrata proposta;
- al *quantum* riconoscibile attraverso la proposta dovrà pervenirsi mediante una rigorosa verifica della consistenza delle singole voci di costo inerenti all'esecuzione dell'appalto, previo esame della documentazione giustificativa idonea, ancorché non ancora prodotta agli atti del presente giudizio;
- sulla somma così calcolata, riguardante un debito di valore in ragione del titolo risarcitorio della pretesa fatta valere, opererà la rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto, e sulla somma così rivalutata andranno infine calcolati anche gli interessi in misura legale fino al giorno dell'effettivo soddisfo: ciò senza però effettuare alcun cumulo tra rivalutazione e interessi, secondo il criterio indicato dalla Corte di Cassazione, secondo cui *«Qualora la liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale sia effettuata per equivalente, con riferimento, cioè, al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, e tale valore venga poi espresso in termini monetari che tengano conto della svalutazione*

intervenuta fino alla data della decisione definitiva, è dovuto al danneggiato anche il risarcimento del mancato guadagno, che questi provi essergli stato provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma. Tale prova può essere offerta dalla parte e riconosciuta dal giudice mediante criteri presuntivi ed equitativi, quale l'attribuzione degli interessi, a un tasso stabilito valutando tutte le circostanze obiettive e soggettive del caso; in siffatta ultima ipotesi, gli interessi non possono essere calcolati sulla somma liquidata per il capitale, definitivamente rivalutata, mentre è possibile determinarli con riferimento ai singoli momenti con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, in base ai prescelti indici di rivalutazione monetaria, ovvero in base a un indice medio» (Cass. civ., sez. un., 17/02/1995, n. 1712).

7. Il ricorso viene in questa sede accolto, quindi, nei soli termini sopra precisati.

E poiché l'accoglimento del ricorso avviene limitatamente ad alcuni profili della domanda risarcitoria, con esclusione di altri, le spese del giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Napoli (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così dispone:

- 1) accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, e per l'effetto:
 - dichiara l'obbligo del Comune di Procida di risarcire alla parte ricorrente il danno per lucro cessante conseguente alla mancata aggiudicazione dell'appalto e all'impossibilità di ottenere la declaratoria di inefficacia del pertinente contratto stipulato con il terzo;
 - per la quantificazione del relativo risarcimento riconoscibile fissa, ai sensi dell'art. 34 c. 4 c.p.a., il termine di giorni 90 (novanta), a decorrere dalla comunicazione e/o notificazione della presente sentenza, affinché il Comune

di Procida proponga alla parte ricorrente una somma determinata a titolo di risarcimento del danno sulla base dei criteri espressi in motivazione;

2) respinge, invece, la domanda di risarcimento dei danni per il danno emergente e per il cd. danno curriculare;

3) compensa le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2026 con l'intervento dei magistrati:

Nicola Gaviano, Presidente

Giuseppe Esposito, Consigliere

Fabio Di Lorenzo, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Fabio Di Lorenzo

IL PRESIDENTE
Nicola Gaviano

IL SEGRETARIO